



Ordine dei Consulenti del Lavoro di Napoli

Rubrica "Formare Informando"

ovvero **Agenda un po' insolita per appunti mica tanto frettolosi**

con il gradito contributo del Centro Studi "O. Baroncelli"

N° 16/2015

Napoli 27 Aprile 2015 (*)

***Gentili Colleghe e Cari Colleghi,
nell'ambito di questa collaudata e gradita iniziativa editoriale di
comunicazione e di immagine, collegata alla instancabile attività di
informazione e di formazione che caratterizza il CPO di Napoli.....***

Oggi parliamo di.....

L'IMPOSSIBILITA' DELLA PRESTAZIONE NON ESONERA IL DATORE DI LAVORO DAL PAGAMENTO DELLA RETRIBUZIONE.

CORTE DI CASSAZIONE – SENTENZA N. 6631 DELL' 1 APRILE 2015

La Corte di Cassazione, **sentenza n° 6631 del 1 aprile 2015**, ha ribadito che **il datore di lavoro è obbligato**, ai sensi dell'art. 2087 c.c., **ad assicurare condizioni di lavoro idonee a garantire la sicurezza** delle lavorazioni. Qualora il datore violi tale obbligo, **il lavoratore è legittimato a non eseguire la prestazione mantenendo il diritto alla retribuzione.**

Nella fattispecie in esame, la Corte d'Appello di Milano, confermando la sentenza del Tribunale di Lecco aveva condannato una società al pagamento in favore dei lavoratori della retribuzione di un'ora e mezzo di lavoro, illegittimamente trattenuta in ragione ed a seguito della **astensione dal lavoro, per impossibilità della prestazione, dei lavoratori a causa del freddo nell'ambiente di lavoro per il malfunzionamento della caldaia.**

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso il datore di lavoro deducendo che il fermo dell'impianto di riscaldamento aveva interessato solo il piano sottostante quello occupato dai lavoratori in causa mentre, il piano interessato dalle

lavorazioni era di dimensioni assai contenute, tali da non poter incidere sulla temperatura.

Orbene, **la Suprema Corte ha rigettato il ricorso** ed ha ribadito che il **datore di lavoro e' obbligato, ex articolo 2087 c.c., ad assicurare condizioni di lavoro idonee a garantire la sicurezza** delle lavorazioni ed e' tenuto ad **adottare** nell'esercizio dell'impresa **le misure** che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono **necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro. La violazione di tale obbligo legittima i lavoratori a non eseguire la prestazione, eccependo l'inadempimento altrui.**

La Corte territoriale aveva accertato che il sito aziendale, articolato in due piani non separati del tutto tra loro, consentiva il collegamento tra gli stessi e, quindi, l'immissione di aria fredda e pertanto, hanno concluso gli Ermellini, **i lavoratori**, nel caso in specie, **mantengono il diritto alla retribuzione**, in quanto agli stessi, non possono derivare conseguenze sfavorevoli in ragione della **condotta inadempiente del datore.**

NELL'ACCERTAMENTO DA REDDITOMETRO, LA PROVA DOCUMENTALE CONTRARIA RIGUARDA LA DISPONIBILITA' DI REDDITI ULTERIORI E NON ANCHE IL LORO IMPIEGO NEGLI ACQUISTI EFFETTUATI.

CORTE DI CASSAZIONE – SEZIONE TRIBUTARIA - SENTENZA N. 7339 DEL 10 APRILE 2015

La Corte di Cassazione – Sezione Tributaria -, **sentenza n° 7339 del 10 aprile 2015**, ha ribadito che, con riferimento agli **accertamenti sintetici** fondati su spese sostenute per **incrementi patrimoniali**, la **prova documentale contraria**, di cui è onerato il contribuente, riguarda **la sola disponibilità** di eventuali ed ulteriori redditi esenti o soggetti alla ritenuta alla fonte **e non già la dimostrazione del loro impiego negli acquisti effettuati.**

Nel caso in esame, la CTR di Milano aveva avallato il *decisum* della CTP di Milano che aveva accolto il ricorso di un contribuente contro un avviso di accertamento per IRPEF, emesso a seguito di **accertamento sintetico** fondato sulla **capacità di spesa desunta dall'acquisto di tre appartamenti e di una autovettura di grossa cilindrata.**

In particolare, la CTR Lombardia aveva motivato la decisione ritenendo **idonea a giustificare la spesa** la documentazione prodotta dal contribuente, consistente in **rimborsi di finanziamenti** effettuati in precedenza a favore di due società, oltre ai **redditi dichiarati per notevoli importi**.

Contro la sentenza ha proposto ricorso **l'Agenzia dell'Entrate** sostenendo che non è sufficiente la prova dell'esistenza di adeguati redditi bensì **occorra**, in concreto, **dimostrarne l'impiego specifico** nell'incremento patrimoniale contestato.

La Suprema Corte ha respinto il ricorso ed ha preliminarmente ricordato che **l'art. 38 del D.P.R. 600/73 non contempla, quale contenuto necessario, un onere della prova che si estenda alla dimostrazione della stretta correlazione** tra spese e somme derivanti da redditi esenti o già soggetti a ritenuta alla fonte.

Peraltro, hanno concluso gli Ermellini, essendo i destinatari di simili accertamenti, per definizione, **soggetti non obbligati alla tenuta delle scritture contabili**, ad essi **non si può estendere la logica che presiede agli accertamenti fondati sui riscontri con i conti correnti bancari**.

IL TEMPO IMPIEGATO PER LA VESTIZIONE DEGLI ABITI DI LAVORO RIENTRA NEL COMPUTO DELL'ORARIO EFFETTIVO OVE TALE OPERAZIONE SIA DIRETTA DAL DATORE DI LAVORO.

CORTE DI CASSAZIONE – SENTENZA N. 7397 DEL 13 APRILE 2015

La Corte di Cassazione, **sentenza n° 7397 del 13 aprile 2015**, ha ribadito che **nella nozione di lavoro effettivo rientra anche tutto il tempo impiegato a disposizione e nell'interesse del datore** di lavoro e, dunque, anche il tempo impiegato dal lavoratore per indossare gli abiti obbligatori di lavoro (*id*: **tempo tuta**).

Nella vicenda in esame, la Corte d'Appello di Roma, in riforma della decisione del Tribunale, aveva accertato il diritto di alcuni lavoratori a percepire un compenso per il tempo impiegato quotidianamente e necessariamente per indossare gli abiti obbligatori di lavoro. In mancanza di elementi certi ed incontrovertibili che permettevano l'esatta individuazione dei tempi, la Corte d'Appello aveva disposto, in via equitativa, ex art. 432 c.p.c., che la misura da

riconoscere a ciascun lavoratore fosse pari a 10 minuti per 45 settimane lavorative.

Contro la sentenza ha proposto ricorso per cassazione **la società sostenendo** che secondo la disciplina di legge deve intendersi per **orario di lavoro** quello di **effettivo svolgimento delle mansioni, al netto** di quello che il lavoratore impiega nello svolgimento **di attività preparatorie**.

La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso. Gli Ermellini hanno rilevato, come più volte affermato dalla giurisprudenza della Suprema Corte, che **è considerato lavoro effettivo ogni lavoro che richieda un'occupazione assidua e continuativa**. Tale principio **non preclude** che il **tempo impiegato per indossare la divisa sia da considerarsi lavoro effettivo** e debba essere, pertanto, retribuito, **ove tale operazione sia diretta dal datore di lavoro**, il quale **ne disciplina il tempo ed il luogo di esecuzione**, ovvero si tratti di **operazioni** di **carattere** strettamente **necessario** ed **obbligatorio** per lo **svolgimento dell'attività** lavorativa.

NULLO L'ACCERTAMENTO SE L'UFFICIO NON PRENDE IN CONSIDERAZIONE LE GIUSTIFICAZIONI SCRITTE PRODOTTE DAL CONTRIBUENTE NELLA FASE AMMINISTRATIVA.

CORTE DI CASSAZIONE – SEZIONE TRIBUTARIA - SENTENZA N. 6971 DELL' 8 APRILE 2015

La Corte di Cassazione – Sezione Tributaria -, **sentenza n° 6971 dell'8 aprile 2015**, accogliendo il ricorso di un architetto che aveva trasmesso all'ufficio una relazione tecnica con la quale spiegava i motivi della riduzione della sua attività professionale legati a problemi familiari, ha (ri)statuito che **deve essere considerato nullo a tutti gli effetti un accertamento emesso senza tenere in considerazione quanto trasmesso in sede di contraddittorio**.

Nel caso *de quo*, l'amministrazione aveva addirittura emesso maldestramente l'atto impositivo oggetto del contenzioso ancora prima del giorno fissato per il colloquio orale.

Il principio sancito dai Giudici del Palazzaccio risponde a quello generale per cui, in sede di contraddittorio preventivo, **il contribuente ha l'onere di provare, senza limitazione alcuna di mezzi e di contenuto, la**

sussistenza di condizioni che ne giustificano l'esclusione dall'area dei soggetti cui possono essere applicati i normali standards.

Infatti, la motivazione dell'atto di accertamento non può esaurirsi nel mero rilievo dello scostamento dai parametri ma, *ex adverso*, è necessario prendere in considerazione la specifica realtà dell'attività economica nel periodo di tempo preso in esame, mercé il "contraddittorio".

In *nuce*, gli Ermellini, hanno (ri)confermato appieno la fondamentale importanza del contraddittorio fra fisco e cittadino, contraddittorio che deve necessariamente precedere l'emissione degli atti di accertamento, anche e soprattutto in presenza di atti scritti.

LE IRREGOLARITA' COMMESSE IN SEDE DI REGISTRAZIONE DI ACQUISTI INTRACOMUNITARI CON IL C.D. "REVERSE CHARGE" SONO DA CONSIDERARSI VIOLAZIONI MERAMENTE FORMALI.

CORTE DI CASSAZIONE – SEZIONE TRIBUTARIA - SENTENZA N. 7576 DEL 15 APRILE 2015

La Corte di Cassazione – Sezione Tributaria -, **sentenza n° 7576 del 15 aprile 2015**, ha statuito che ***le irregolarità commesse in sede di registrazione di fatture d'acquisto intracomunitarie, con il c.d. metodo del "reverse charge", sono violazioni meramente formali che non comportano alcun danno erariale.***

IL FATTO

Una società aveva effettuato alcuni acquisti intracomunitari ***registrandoli solo nel libro giornale, omettendo la doppia registrazione nei registri Iva (id: acquisti e vendite)***, così come prescritto dall'art. 47 del D.L. 331/93.

L'Agenzia delle Entrate riteneva la violazione commessa di natura sostanziale e pertanto recuperava l'imposta dovuta sulle operazioni oltre che irrogare le relative sanzioni.

La società provvedeva prontamente ad impugnare il provvedimento dinanzi alla commissione tributaria, risultando vincitrice in entrambi i gradi di giudizio di merito. Infatti entrambe le commissioni accoglievano la tesi della società contribuente, rilevando che le inadempienze accertate non avevano generato danni erariali.

L'Agenzia ricorreva allora per Cassazione.

I Giudici del Palazzaccio, con la sentenza *de qua*, uniformandosi a principi sanciti dalla Corte di Giustizia europea, **hanno confermato le decisioni di merito, riconoscendo la natura meramente formale, e non sostanziale, dell'omessa annotazione delle fatture integrate per acquisti intracomunitari nei registri IVA acquisti e vendite, laddove sia dimostrato che gli acquisti siano fatti da un soggetto passivo e che le merci siano finalizzate a proprie operazioni imponibili.**

Pertanto, **la violazione formale in esame**, non comportando alcun danno erariale alle casse dello Stato, **non può precludere l'esercizio delle detrazioni, alla luce anche della neutralità dell'operazione per la doppia registrazione del documento sia tra gli acquisti che tra le vendite.**

Si segnala che la sentenza in esame si pone nel solco dell'ormai consolidata giurisprudenza di legittimità favorevole ai contribuenti, che riconosce la natura puramente formale dell'omessa doppia registrazione così come disposto **dall'art. 41 del D.L.331/93** (cfr. *ex plurimis* Cass. n. 5072/2015, Cass. n. 20486/2013, Cass. n. 13332/2013, Cass. n. 8038/2013).

Ad maiora

**IL PRESIDENTE
EDMONDO DURACCIO**

(*) **Rubrica contenente informazioni riservate ai soli iscritti all'Albo dei Consulenti del Lavoro di Napoli. Riproduzione, anche parziale, vietata.**

Con preghiera di farla visionare ai Praticanti di studio!!

***Ha redatto questo numero la Commissione Comunicazione Scientifica ed Istituzionale del CPO di Napoli composta da Francesco Capaccio, Pasquale Assisi, Giuseppe Cappiello, Pietro Di Nono e Fabio Triunfo.
Ha collaborato alla redazione il Collega Francesco Pierro***